

# **LINEE GUIDA PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ DI STRUMENTI DI MISURA E DELLA CONFORMITÀ DI AZIENDE E LABORATORI A REQUISITI PRESCRITTI**

## **Articolo 1**

### **Definizioni**

1. Agli effetti del presente provvedimento si definiscono:

#### **I) *strumenti di misura:***

Gli Strumenti di misura definiti all'articolo 1 del Decreto Ministero Industria Commercio ed Artigianato del 28 marzo 2000 n.182 e tutti gli strumenti di misura per i quali l'accertamento della conformità è affidato dalle norme vigenti alle Camere di Commercio.

#### **II) *Accertamenti di conformità di strumenti di misura***

- ***verificazione prima***

procedura finalizzata all'accertamento della conformità degli strumenti, omologati in ambito nazionale ai sensi del R.D. 12-6-1902 n. 226, prima che essi siano messi in servizio.

- ***Collaudo di posa in opera***

procedura finalizzata all'accertamento della conformità degli strumenti fissi, omologati in ambito nazionale ai sensi del R.D. 12-6-1902 n. 226, nel luogo del loro utilizzo prima che essi siano messi in servizio.

- ***verificazione periodica:***

procedura finalizzata alla tutela della fede pubblica, che consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti di misura, nonché l'integrità dei sigilli di protezione previsti dalle normative vigenti.

- ***verificazione CEE:***

procedura finalizzata all'accertamento della conformità degli strumenti, omologati in seguito al recepimento di specifiche Direttive Europee, prima che essi siano messi in servizio.

- ***verifica CE:***

procedura finalizzata all'accertamento della conformità degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, omologati ai sensi del Decreto Legislativo n. 517 del 29 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, prima che essi siano messi in servizio.

### **III) *Accertamenti di conformità di aziende e laboratori a requisiti prescritti:***

- ***Accertamenti per la conformità della produzione di preconfezionati:***

procedura finalizzata all'accertamento della conformità dei prodotti preconfezionati ai requisiti previsti dalla normativa CEE (Legge 19/8/1976 n.614 e succ.modif. e Legge 25/10/1978 n.690 e succ.modif.) o ai requisiti previsti dalla normativa nazionale (D.P.R. 26/5/1980 n.391 e succ. modif.).

- ***Accertamenti per la delega alla verifica CEE:***

procedura finalizzata all'accertamento della conformità del fabbricante di strumenti sottoposti a verifica CEE ai fini dell'autorizzazione ad avvalersi dell'autocertificazione.

- ***Accertamenti per il rilascio della Concessione di Conformità Metrologica:***

procedura finalizzata all'accertamento della conformità del produttore di strumenti sottoposti a verifica prima nazionale ai fini dell'autorizzazione ad avvalersi dell'autocertificazione.

- ***Accertamenti per il rilascio della autorizzazione ad operare come laboratori per l'esecuzione della verifica periodica:***

procedura finalizzata all'accertamento della conformità di laboratori che vogliono essere autorizzati all'esecuzione della verifica periodica di strumenti di misura.

### **IV) *vigilanza metrologica:***

procedura finalizzata alla tutela della fede pubblica, che consiste nell'effettuazione dell'attività di controllo sull'operato di aziende e laboratori operanti nel settore della Metrologia Legale nonché di controllo casuale, svincolato dalla verifica periodica, sugli strumenti di misura in esercizio presso gli utenti.

### **V) *utente metrico:***

l'utilizzatore o chi ha la responsabilità degli strumenti di misura definiti nel presente articolo, ai fini del rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore.

### **VI) *fabbricante-riparatore metrico:***

aziende autorizzate con presa d'atto Prefettizia, ai sensi dell'Art. 1 del Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure R.D. 12 giugno 1902 n. 226, all'attività di fabbricazione e/o riparazione di strumenti metrici legali. Tali aziende hanno un proprio marchio distintivo, depositato con le modalità di cui al suddetto art.1 del R.D. 12 giugno 1902 n. 226, che appongono sugli strumenti fabbricati o riparati.

**VII) *Laboratorio autorizzato allo svolgimento delle operazioni di verifica periodica:***

laboratori autorizzati all'esecuzione delle verifiche periodiche da parte delle Camere di Commercio ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato n.182 del 28 marzo 2000.

**VIII) *Camera di Commercio:***

La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Savona

## **Articolo 2**

### **Ambito d'applicazione**

Le presenti linee guida disciplinano, in applicazione del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000, le modalità di effettuazione della verifica periodica nonché, ai sensi del DM 7/12/2006, le tariffe relative alla verifica periodica e agli altri accertamenti di conformità svolti dalla Camera di Commercio.

## **Articolo 3**

### **Generalità sugli Accertamenti di conformità di strumenti di misura**

1. Gli accertamenti di conformità di strumenti di misura sono effettuati presso la sede dell'ufficio metrico della Camera di Commercio o, su richiesta dei soggetti interessati, in altro luogo nel territorio di competenza della Camera.

2. Le attività di accertamento della conformità di strumenti di misura sono soggette, per ciascuno strumento verificato, alle tariffe di cui alla Tabella 1.

Per gli accertamenti in luoghi diversi dalla sede dell'Ufficio Metrico, l'utente o il soggetto interessato deve far pervenire preventivamente all'ufficio metrico della Camera di Commercio la richiesta di sopralluogo. In tale caso le attività saranno soggette anche alle tariffe di cui alla tabella 2.

Su tale modulo dovrà essere sempre indicata l'azienda che metterà a disposizione i mezzi idonei ed il personale per coadiuvare il funzionario camerale nell'esecuzione delle prove.

Le tariffe di cui alla tabella 1 ed alla tabella 2 sono al netto dell'IVA.

3. Le tariffe relative agli strumenti di misura e strumenti ausiliari utilizzati nella distribuzione stradale di carburanti saranno determinate, con integrazione delle presenti linee guida, in seguito alle conclusioni della convenzione – quadro di cui all'articolo 10 comma 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7/12/2006. In via transitoria si lasciano inalterate le tariffe precedentemente vigenti pari a 5€ per le verifiche nel Comune capoluogo e 8€ per le verifiche negli altri comuni della provincia. In tale caso le attività saranno soggette anche alle tariffe di cui alla tabella 2.

4. Le eventuali modifiche alla tabella 1, che si rendessero necessarie, saranno effettuate con una integrazione delle presenti linee guida.

5. Al termine degli accertamenti, indipendentemente dal loro esito, la Camera di Commercio emetterà fatturazione relativa ai servizi prestati.

6. In caso di impedimenti, attribuibili al richiedente o alla strumentazione da verificare, che non permettano l'esecuzione degli accertamenti richiesti il funzionario incaricato redigerà un verbale di mancata verifica.

In tal caso la Camera di Commercio emetterà fatturazione limitatamente alle tariffe per il trasferimento del personale e l'eventuale trasporto delle attrezzature.

7. Per i grandi utenti, così come definiti nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2006, la Camera di Commercio potrà stipulare specifiche convenzioni

annuali rinnovabili. In tal caso la fatturazione dell'importo convenuto sarà effettuata immediatamente dopo la stipula della convenzione o del suo rinnovo.

**8. I mezzi di prova ed il personale necessario all'esecuzione delle prove, in sede di accertamenti di conformità di strumenti di misura per attività di verifica svolte fuori dalle sede dell'Ufficio Metrico della Camera di Commercio, sono messi a disposizione dai soggetti interessati.**

La Camera di Commercio si riserva la possibilità di intervenire con propri mezzi di prova (masse e misure campione) per le seguenti categorie di strumenti:

- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata massima non superiore a 100 kg.
- Complessi di misurazione di carburante per autotrazione presso distributori stradali.

#### **Articolo 4**

##### **Verificazione periodica eseguita dalla Camera di Commercio**

1. L'esito positivo della verificazione periodica è attestato dal funzionario della Camera di commercio responsabile dell'operazione, mediante l'applicazione di un contrassegno, conforme alle caratteristiche previste all'allegato II del D.M. 28 marzo 2000 n.182, su ogni strumento verificato e la redazione di un verbale di verifica.

2. I funzionari incaricati non possono applicare il contrassegno, di cui al precedente comma, sugli strumenti che risultino fuori del campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla normativa vigente o che presentino difetti tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica.

In caso di esito negativo della verificazione il funzionario incaricato, se il fatto non costituisce violazione amministrativa o penale, compilerà un "ordine di aggiustamento". Il funzionario potrà emettere anche un "ordine di presentazione" di una strumentazione necessaria all'attività svolta dall'utente.

3. Nelle richieste di nuova verificazione periodica conseguenti ad interventi di aggiustamento, ordinato o meno dall'Ufficio Metrico della Camera di Commercio, manutenzione o aggiornamento delle apparecchiature occorrerà indicare anche la descrizione degli interventi effettuati, il nominativo del fabbricante- riparatore metrico che ha effettuato l'intervento, il numero e la funzione dei sigilli rimossi; a tale scopo dovrà essere allegato alla richiesta il rapporto di lavoro del fabbricante – riparatore metrico.

I sigilli rimossi devono essere provvisoriamente sostituiti dai sigilli del fabbricante – riparatore metrico che ha effettuato le operazioni.

Le autocisterne volumetriche e chilolitriche destinate alla consegna di prodotti petroliferi, che per loro natura non hanno un sito fisso di utilizzazione, e i misuratori volumetrici di grande portata siti presso depositi petroliferi fiscali saranno sottoposti alla nuova verificazione prima del loro riutilizzo.

Per tutti gli altri strumenti la presenza e l'integrità dei suddetti sigilli provvisori, insieme all'evidenza della avvenuta presentazione della richiesta di verifica periodica, costituiscono condizione necessaria e sufficiente affinché lo strumento, in attesa dell'esecuzione della verifica, possa essere utilizzato.

#### 4. Modalità di prova

Le modalità di prova per la verifica periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e dei complessi di misurazione di carburante per autotrazione presso distributori stradali sono quelle descritte nella direttiva del Ministero delle Attività Produttive 4 Aprile 2003.

Per le categorie di strumenti non previste nella suddetta direttiva si seguiranno le indicazioni dei rispettivi provvedimenti di ammissione a verifica di tipo generale (ossia per la categoria di strumenti) o di tipo specifico (per il singolo tipo di strumento). Tali indicazioni saranno integrate con le prescrizioni, in quanto applicabili, di documenti di rilievo nell'ambito della metrologia legale, anche non cogenti, relativi alla tipologia di apparecchiatura, ad esempio: Direttive Europee, anche in mancanza del provvedimento di recepimento; guide e documenti prodotti dai gruppi di lavoro della WELMEC; Raccomandazioni O.I.M.L. (Organizzazione internazionale di Metrologia Legale); norme di standardizzazione (norme UNI CEI versione italiana delle norme ISO).

### **Articolo 5**

#### **Generalità sugli Accertamenti di conformità di aziende e laboratori a requisiti prescritti**

1. Gli accertamenti di conformità di aziende e laboratori sono effettuati presso la/e sede/i e nelle località dove vengono svolte attività inerenti all'accertamento.
2. Le attività di accertamento della conformità di aziende e laboratori sono soggette alle tariffe di cui alla Tabella 3. Tali tariffe sono al netto dell'IVA.
3. Al termine degli accertamenti relativi alla conformità della produzione di preconfezionati, indipendentemente dal loro esito, la Camera di Commercio emetterà fatturazione relativa ai servizi prestati. In tale caso le attività saranno soggette anche alle tariffe di cui alla tabella 2
4. Per gli altri tipi di accertamenti di conformità di aziende e laboratori la fatturazione dell'importo sarà effettuata immediatamente dopo la richiesta da parte della azienda interessata. In questi casi la tariffa di cui alla tabella 3 copre anche le spese di trasporto del personale e dell'eventuale trasporto di attrezzature.

5. Le eventuali modifiche alla tabella 3, che si rendessero necessarie, saranno effettuate con una integrazione delle presenti linee guida.

## **Articolo 6**

### **Modulistica**

Si delega l'Ufficio Metrico della Camera di Commercio a predisporre l'opportuna modulistica per l'applicazione delle presenti linee guida.

## **Articolo 7**

### **Aggiornamento delle tariffe**

La Camera di Commercio, ai sensi dell'articolo 11 del DM 7 dicembre 2006, provvederà ogni tre anni all'aggiornamento delle tariffe sulla base delle variazioni degli elementi di costo intervenute nel triennio precedente.

## **Articolo 8**

### **Vigilanza e sanzioni**

1. La vigilanza metrologica viene esercitata dall'ufficio metrico della Camera di Commercio senza preavviso.
2. La competenza sanzionatoria per le violazioni amministrative, relative agli strumenti di misura e per le quali non esista una specifica e diversa indicazione per legge, appartiene alla Camera di Commercio.
3. La Camera di Commercio pianifica annualmente l'attività di vigilanza da effettuare, disponendo gli opportuni stanziamenti nei bilanci preventivi annuali.
4. Le verifiche di sorveglianza sono effettuate utilizzando attrezzature di prova idonee e personale di aziende private a tale scopo convenzionate con la Camera di Commercio. Le attività di vigilanza potranno essere eseguite anche con attrezzature di prova di proprietà della Camera di Commercio per le seguenti categorie di strumenti:
  - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con portata massima non superiore a 1000 kg.
  - Complessi di misurazione di carburante per autotrazione presso distributori stradali.

**Tabella 1**

codice	Tipo	Tariffa in euro per ciascuno strumento verificato	Tariffa in euro provvisoria per verifica
P1	Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con $0 < \text{Max} \leq 200$ kg	<b>22,50</b>	
P2	Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con $200 \text{ kg} < \text{Max} \leq 1000$ kg	<b>37,50</b>	
P3	Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con $1000 \text{ kg} < \text{Max} \leq 10000$ kg	<b>67,50</b>	
P4	Strumenti per pesare a funzionamento non automatico con $\text{Max} > 10000$ kg	<b>135,00</b>	
CM1	Complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua, compreso GPL, montati su autocisterna o fissi, diversi da quelli per autorifornimento, con portata nominale $Q_{\text{max}} > 200$ L/min o per singola pistola	<b>75,00</b>	
CM2	Complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua, compreso GPL e metano, utilizzati per la distribuzione stradale di carburanti		<b>5,00</b> nel Comune capoluogo
			<b>8,00</b> negli altri comuni
CM3	Dispositivi ausiliari ai Complessi di misura utilizzati per la distribuzione stradale di carburanti		<b>5,00</b> nel Comune capoluogo
			<b>8,00</b> negli altri comuni
CM4	Complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua e dai carburanti	<b>45,00</b>	
CV1	Convertitori di volumi di gas alle condizioni normali tipo 1 e tipo 2	<b>60,00</b>	
CV2	Termoconvertitori di volumi di gas alle condizioni normali	<b>30,00</b>	
AC	Autocisterne a scomparti tarati per singolo scomparto	<b>22,50</b>	
M1	Masse di valore nominale $m_0 < 20 \text{ kg}^1$	<b>5,00</b>	
M2	Masse di valore nominale $m_0 \geq 20 \text{ kg}$	<b>30,00</b>	
MV1	Misure speciali di capacità di valore nominale $V_0 < 1000$ L, per la verifica dei complessi di misura per carburanti e bombole speciali per la verifica dei complessi di misura per GPL	<b>45,00</b>	
MV2	Misure speciali di capacità di valore nominale $V_0 \geq 1000$ L, per la verifica dei misuratori di liquidi diversi dall'acqua, compreso GPL, montati su autocisterne o fissi	<b>210,00</b>	
PA	Strumenti per pesare a funzionamento automatico	<b>90,00</b>	
MD	Strumenti di misura multidimensionali	<b>30,00</b>	
SL	Strumenti presentati in grandi lotti per i quali è proponibile la definizione di lotto standard	<b>0,12</b>	

**Tabella 2**

codice	Tipo	Tariffa in euro per ciascun sopralluogo
TP	Trasferimento personale	<b>22,50</b>

<sup>1</sup> Le masse a corredo di strumenti per pesare semplici o semiautomatici saranno verificate con la stessa periodicità dello strumento al quale sono abbinare

TA	Trasporto attrezzature	<b>4,80</b>
----	------------------------	-------------

**Tabella 3**

codice	Tipo	Tariffa in euro per sopralluogo	
AA1	Accertamenti per la conformità della produzione di preconfezionati		<b>210,00</b>
		Tariffa in euro per l'intero accertamento	
AA2	Accertamenti connessi al rilascio e rinnovo alla delega della verifica prima CEE	Primo rilascio	<b>1500,00</b>
		Sorveglianza	<b>835,00</b>
AA3	Accertamenti connessi al rilascio e rinnovo della concessione di Conformità Metrologica	Primo rilascio	<b>1500,00</b>
		Sorveglianza	<b>835,00</b>
AA4	Accertamenti connessi al rilascio e rinnovo del riconoscimento dell'idoneità di laboratori per l'esecuzione della verifica periodica	PRIMO RILASCIO	<b>1500,00</b>
		RINNOVO	<b>835,00</b>

